



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2013, proposto da:
Deon Spa - Impresa Costruzioni, rappresentato e difeso dagli avv. Franco
Zambelli, Annamaria Tassetto, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Ipogeo Srl, Movimes Srl di Tieppo R., G.G.
Garbin Sas di Garbin Giuseppe & C., rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria
Tassetto, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via
Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Francesco
Zanlucchi, Tito Munari, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia,
Regione Veneto - Cannaregio, 23; Unita' di Progetto Genio Civile di Belluno;

nei confronti di

Edil Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Oliver
Cristante, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

Consorzio Stabile Petra di Belluno, F.Lli De Pra Spa di Ponte Nelle Alpi, Geo Alpi Italiana Srl Protezioni Civili di Feltre, Impresa Olivotto Srl di Ospitale di Cadore, Monti Spa di Autonzo di Cadore, Veneta Dal Farra Srl di Puos D'Alpago, S.A.C.A.I.M. Spa - Societa' Per Azioni Cementi Armati;

per l'annullamento

del decreto n. 233 del 12.12.2012 del Dirigente regionale dell'Unità di progetto Genio Civile di Belluno, con il quale è stata aggiudicata in via definitiva alla controinteressata la gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Edil Costruzioni Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Edil Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Oliver Cristante, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che in ragione del principio di economia processuale la controversia può essere definita esaminando prioritariamente il ricorso principale, attesa la sua manifesta infondatezza;

che con il primo motivo di gravame parte ricorrente, rilevato che il Presidente della società mandante del raggruppamento aveva dichiarato la condanna per un reato ambientale, censura la mancata esclusione dalla gara dell'ATI aggiudicataria per asserita mancanza del requisito della moralità professionale, ovvero, in subordine, il difetto di motivazione per non essersi la commissione giudicatrice pronunciata in merito all'incidenza del predetto reato sulla moralità professionale;

che il predetto motivo è infondato: premesso, invero, che l'esistenza di un precedente penale non comporta automaticamente un giudizio negativo sulla moralità professionale del concorrente aspirante aggiudicatario di un appalto pubblico (dovendo valutarsi alla stregua della sua rilevanza con l'oggetto della gara, dell'entità della pena, del tempo trascorso dalla commissione del fatto, etc.), sul punto va osservato, in conformità ai principi generali sulla motivazione dei provvedimenti ampliativi, che l'Amministrazione, qualora ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente non incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicitamente o per "facta concludentia", ossia attraverso l'ammissione alla gara dell'impresa stessa, a differenza della valutazione di gravità che, avendo efficacia escludente, richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (cfr. CdS, V, 30-06-2011 n. 3924; III, 11-03-2011 n. 1583; e, da ultimo, TAR Lecce III, 13-11-2012 n. 1871; TAR Roma, III ter, 25-05-2012 n. 4740; TAR Torino, I, 26-01-2012 n. 124);

che è analogamente infondata la successiva doglianza con cui la ricorrente lamenta che l'aggiudicataria, avendo presentato una relazione, per talune voci, composta da

un numero di cartelle superiore di una unità rispetto al numero stabilito dalla legge di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio, per quelle voci avrebbe dovuto essere assegnataria di un punteggio pari a zero: è evidente che il frontespizio – in ciò consisteva l'ulteriore cartella – non può essere considerato “relazione” in quanto non contiene alcuna esplicazione dell'offerta tecnica, sicchè non può essere ricompresa nel numero “imposto” delle cartelle;

che, quanto all'affermazione secondo cui la commissione di gara avrebbe assegnato all'offerta tecnica dei concorrenti i punteggi numerici senza esplicitare i criteri di ponderazione dei voti di preferenza assegnati, la sua infondatezza è conseguente alla constatazione che i quattro parametri di riferimento per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica (organizzazione = 20; disponibilità mezzi = 20; tempi mobilitazione = 20; assistenza = 10), la suddivisione del parametro “organizzazione” in ulteriori sottoparametri (struttura operativa dedicata = 6; organizzazione delle attività = 6; cantierizzazione = 8) ed i criteri di preferenza del confronto a coppie indicati dalla commissione (i voti 1, 3, 5, 7 e 9 corrispondono, rispettivamente, a preferenza pari, minima, piccola, media, grande, con possibilità dei valori intermedi) appaiono sufficientemente articolati e specifici, e dunque in grado di evidenziare le ragioni della preferenza accordata dalla commissione all'offerta dell'aggiudicataria rispetto a quella di parte ricorrente: talchè non si rendeva necessario giustificare le decisioni assunte alla stregua di una motivazione analitica;

che ha pregio nemmeno l'ulteriore rilievo con cui l'interessata lamenta l'incongruità del punteggio – in particolare, quelli relativi alla voce “assistenza tecnica” e alla sottovoce “cantierizzazione” - assegnati dalla commissione alla propria offerta rispetto a quelli attribuiti all'aggiudicataria: a prescindere dalla considerazione che le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice attengono alla discrezionalità tecnica e, dunque, sono sindacabili esclusivamente

sotto i profili della manifesta illogicità e del travisamento (cfr., per tutte, CdS, V, 5.2.2007 n. 458) – non ravvisabili nella specie -, il rilievo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che il divario di punteggio tra l'aggiudicataria e la ricorrente non potrebbe comunque essere colmato anche nel caso che a quest'ultima fosse assegnato l'intero punteggio di 10/10 e, rispettivamente, di 8/8; che non può condividersi anche l'ultima censura con cui la ricorrente afferma che, per garantire l'imparzialità dei commissari, questi ultimi avrebbero dovuto esprimere le proprie valutazioni in segretezza: come, invero, sottolinea correttamente la difesa della controinteressata, la commissione di gara è un "collegio perfetto" che, in quanto tale, deve sempre operare, in sede giudicante, con il "plenum" dei suoi componenti; che per le suesposte considerazioni il ricorso principale è, dunque, infondato e va respinto; che, ciò stante, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale; che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)